



# CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

---

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. 2348/2025

RIFERIMENTI

PROPONENTE

DATA DI ADOZIONE

23/12/2025

LUOGO DI ADOZIONE

Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ

23/12/2025

DATA DI PUBBLICAZIONE

Da: 23/12/2025

A: 07/01/2026

OGGETTO: Progressioni Economiche all'Interno dell'Area (cd. PEO) per i dipendenti del Comune di Modugno - Anno 2025.  
Approvazione schema di Avviso Pubblico.

Città di Modugno - - Servizio 6 -Avvocatura Contenzioso e Ufficio del Personale

---



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: Progressioni Economiche all'Interno dell'Area (cd. PEO) per i dipendenti del Comune di Modugno - Anno 2025. Approvazione schema di Avviso Pubblico.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****Dato atto:**

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 2023 del 27/04/2023, recante ad oggetto «*Delegazione Trattante di parte pubblica. Costituzione*» ai sensi dell'art. l'art. 7, comma 3, del vigente CCNL Funzioni Locali 2019-2021, quale parte abilitata alle trattative previste dal vigente CCNL di comparto;
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 18/12/2025, con la quale sono state definite le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo, per il triennio giuridico 2024-2026 ed economico per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2025
- della determinazione n. 199 R.G. del 16/12/2025, recante la costituzione fondo risorse decentrate per l'anno 2025 (CCNL Funzioni Locali 2019-2021 del 16 novembre 2022);

**Visto**

che con seduta di delegazione trattante, in data 20/12/2023, è stato sottoscritto il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I) in applicazione del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019/2021;

**Dato atto**

della sottoscrizione dell'«*Accordo Decentrato Integrativo Anno 2025 Destinazione Definitiva Parte Economica*», con il quale è stato altresì concordato di stanziare la somma di €45.000,00 per le PEO 2025, sulla base dei criteri di classificazione del vigente CCNL di comparto;

**Richiamati:**

- l'art.23 del d.lgs. n.150 del 2009 che stabilisce «*Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui al l'art.52, comma 1-bis, del d.lgs. 30/03/2001, n.165, come introdotto dall'art.62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili*»;
- l'art.52 del d.lgs. n.165 del 2001, come modificato dall'art.62 del d.lgs. n.150 del 2009, che stabilisce al comma 1-bis «*Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti [..]*».

**Visto:**

- l'art. 12, comma 1,2 3 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019/2021 ha disciplinato il nuovo sistema di classificazione del personale, stabilendo quanto segue: «*1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:*



- Area degli Operatori;
- Area degli Operatori esperti;
- Area degli Istruttori;
- Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

2. Al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di "EQ". 3. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative; esse sono individuate mediante le declaratorie definite nell'Allegato A che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna di esse. [..]».

- l'art. 14 del C.C.N.L. 2019/2021, rubricato "Progressioni economiche all'interno delle aree", stabilisce quanto segue: «1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i "differenziali stipendiali" conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106.

2. L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:

- a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;



- b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;
- c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;
- d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:
- 1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
  - 2) esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;
  - 3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 55 (Destinatari e processi della formazione);
- e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.
- f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% del punteggio ottenuto con l’applicazione del criterio di cui alla lettera d). Tale punteggio aggiuntivo, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall’ultima progressione economica attribuita al dipendente;
- g) in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) possono essere, inoltre, definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del principio di non discriminazione.
3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate:

costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).

4. Ai “differenziali stipendiali” di cui al presente articolo si applica quanto previsto all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione).

5. I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti dall’art. 78, comma 3, lett. b), cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all’art. 15, comma 3 (Progressioni tra le aree).

6. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l’attribuzione della progressione economica all’interno dell’area».

### **Visto**

l’allegato schema di avviso pubblico di selezione, completo di proprie allegazioni, elaborato in esecuzione dei criteri dettati dal C.C.D.I che disciplina le modalità di selezione per la progressione economica all’interno delle Aree con allegato il modello di domanda di partecipazione alla selezione;

### **Considerato che:**

- la Deliberazione di C.C. n. 11 del 20/03/2025, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la Deliberazione di C.C. n. 12 del 29/04/2024, avente per oggetto «Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2024 ai sensi dell’art. 227 del d.lgs. n. 267/2000»;
- con la nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, è stata approvata con deliberazione consiliare n. 6 del 20/03/2025;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 01/04/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025/2027.

**Ritenuto**, pertanto, procedere all’indizione delle selezioni in oggetto;

### **Visti:**

- l’art.107 d.lgs. 18/08/2000 n.267;
- l’art.4 co.2 d.lgs. 30/03/2001 n.165;
- il D.L. 24/06/2014 n.90 convertito in legge 11/08/2014 n.114;
- il vigente C.C.N.L. Funzioni Locali 2019/2021;
- il Decreto Sindacale n. 5 del 2025 “Attribuzione incarichi di Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs. n. 267/2000”;

## **D E T E R M I N A**

- 1) **di indire** le selezioni interne per l’applicazione dell’istituto della Progressione Economiche all’Interno dell’Area di appartenenza del personale dipendente avente diritto, per l’anno 2025, nel rispetto dei criteri dettati del vigente C.C.D.I, sottoscritto in sede di delegazione trattante in data 20/12/2023, e in applicazione del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali 2019/2021;
- 2) **di approvare** l’allegato schema di avviso pubblico di selezione con l’allegato il modello di domanda di



partecipazione con griglia di autovalutazione e criteri di valutazione previsti dalla contrattazione decentrata vigente;

- 3) **di dare atto** che la spesa graverà sugli appositi capitoli n.2738/2917/I/2025 della spesa del personale del bilancio di previsione anno 2025;
- 4) **di dare atto** che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241 della 1990 e s.m.i., dell'art.6-bis della legge n. 241 del 1990, dell'art.16 del d.lgs. n.36 del 2023, dell'art.6 del D.P.R. n.62 del 2023 e del Codice di comportamento della Città di Modugno (approvato con deliberazione di G.C. n. 7 del 31 gennaio 2014 - aggiornato con deliberazione di G.C. n. 115 del 24.11.2020) non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento, per chi lo adotta e che nessuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa;
- 5) **di dare atto** della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267 del 2000;
- 6) **di dare atto** che la pubblicazione della presente determinazione all'Albo *on line* della Città di Modugno e in Amministrazione Trasparente;
- 7) **di disporre** che il presente provvedimento venga trasmesso al Sindaco, al Segretario Generale, ai Responsabili di Servizio ed a tutto il personale dipendente, alle R.S.U. e alle OO.SS.

**FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AVVOCATURA - CONTENZIOSO - PERSONALE  
f.to Avv. Cristina Carlucci**



**Visti**

Città di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta N. **203 del 22/12/2025**Servizio Proponente: **Servizio 6 -Avvocatura Contenzioso e Ufficio del Personale**

Ufficio Proponente:

Oggetto: **Progressioni Economiche all'Interno dell'Area (cd. PEO) per i dipendenti del Comune di Modugno - Anno 2025. Approvazione schema di Avviso Pubblico.**Nr. adozione generale: **2348**Data adozione: **23/12/2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente:

---

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere: Favorevole

Eventuali note:

Data 23/12/2025

Il Responsabile del Servizio  
f.to Avv. Cristina Carlucci

Città di Modugno

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

---

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il seguente parere: Favorevole

Eventuali note:

Data 23/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Florio





# CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

---

## ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 2348

DATA DI REGISTRAZIONE:  
23/12/2025

RIFERIMENTO INTERNO:

OGGETTO:  
Progressioni Economiche all'Interno dell'Area (cd. PEO) per i dipendenti del Comune di Modugno - Anno 2025.  
Approvazione schema di Avviso Pubblico.

COME PRESCRITTO DALL'ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE È AFFISSO ALL'ALBO  
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 23/12/2025 AL 07/01/2026

MODUGNO LÌ, 23/12/2025

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**Dott.ssa Beatrice Maggio**

